

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
SU RICORSO SUB NR. 41-2010

Del **CENTRO RICICLO VEDELAGO SRL** nella persona del sign. Alessandro Mardegan nella sua qualità di Amministratore Unico in carica *pro tempore*, C.F. MRDLSN72L08A001R, con sede in 31050 VEDELAGO (TV), Via Molino, 17 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Osele, con domicilio eletto presso lo studio legale in Trento, Via Calepina, 65, come da mandato a margine del presente ricorso **- RICORRENTE -**

CONTRO

il **COMUNE DI TRENTO** in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, con sede in 38122 Trento, Via Belenzani, 19, con l'avv. Colpi e avv. Leone nonché

CONTRO E NEI CONFRONTI

della **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, con sede in 38122 Trento, Piazza Dante, 15, con l'avv. Fozzer e avv. Leone nonché per quanto occorrer possa,

NEI CONFRONTI

della società **A2A SpA** nella persona del suo legale rappresentante, con sede in 25124 Brescia, Via Lamarmora 230 **CONTROINTERESSATA**

e NEI CONFRONTI DELL'INTERVENIENTE AD ADIUVANDUM

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

NIMBY TRENTINO ONLUS nella persona della sua Presidente legale rappresentante sign. Simonetta Gabrielli in carica *pro tempore*, con sede in Località Roncafort, 13 38121 Trento

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

E/O DECLARATORIA DI NULLITA'

IN SEDE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

1) del bando di gara Concessione di lavori pubblici n. 154803 pubblicato sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009 ad oggetto *"Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Il "Codice") della concessione di lavori per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e gestione dell'impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani (residui indifferenziati a valle della raccolta differenziata) e speciali assimilabili, avente una potenzialità massima di 103.000 tonnellate/anno e, comunque un carico termico massimo di 60 MW termici, in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento, con le caratteristiche meglio specificate nello studio di fattibilità poso a base di gara (lo "SDF") nel disciplinare di gara (il "Disciplinare") e negli ulteriori atti di gara pubblicati sul sito internet del Comune di Trento",*

2) del Disciplinare di Gara Concessione di Lavori Pubblici pubblicato sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009; **3) dello Studio di Fattibilità e relativi allegati** pubblicati sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009; nonché per quanto occorrer possa delle presupposte **4) determinazione del 22.12.2009 prot. 04/44** a firma del Dirigente del Progetto "attività di supporto alla programmazione in campo ambientale e territoriale" avente per oggetto *"d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. - concessione di lavori per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili in loc. ischia podetti nel comune di trento - finanza di progetto - indizione"* , **5) deliberazione**

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

della Giunta comunale n. 2009/144166 n. 365 del 30.11.2009 per la fissazione indirizzi per la gara, 6) deliberazione del Consiglio comunale n. 2009/128070 del 28.10.2009 ad oggetto *“Ordine del giorno relativo al bando di gara e a disciplinare nonché allo studio di fattibilità impianto di combustione con recupero termico per rifiuti urbani e sociali”*, 7) della delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1730 di data 18 agosto 2006 recante approvazione del *“Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei Rifiuti”*, nonché con riguardo a tutti i documenti presupposti, atti endoprocedimentali, consequenziali e connessi pur se non ancora acquisiti o acquisendi e sui quali si riservano fin d’ora eventuali motivi aggiunti e con ogni diritto consequenziale e connesso;

NONCHE' CON CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

da quantificare in corso di giudizio ed anche secondo criteri equitativi che l’Ecc.mo TRGA vorrà adottare in esito all’evolversi del giudizio.

§§§

MOTIVI AGGIUNTI

PER L’ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI NULLITA’

IN SEDE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

di:

- 1) deliberazione Giunta prov.le n. 5404 del 30.4.1993 -Copia piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
- 2) deliberazione Giunta prov.le n. 4526 del 9.5.1997 - Copia primo aggiornamento piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
- 3) Parere Agenzia Ambiente P:A.T. 30.4.1997 PROT. 876
- 4) Comune di Trento - Verbale Deliberazione n. 63 del 23.5.2000

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

- 5) Delibera Giunta provinciale n. 1974 del 9.8.2002 – Approvazione II aggiornamento del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, tutti atti propedeutici alla deliberazione della Giunta Prov.le n. 1730 del 18.8.2006 di approvazione del III aggiornamento, già impugnata con il ricorso introduttivo
- 6) Relazione per l'approvazione del Piano prov.le III Aggiornamento
- 7) Estratto della relazione provvisoria programmatica 2008-2010 e della "Relazione provvisoria programmatica 2009-2011" del Comune di Trento
- 8) Deliberazione Consiglio comunale n. 141 del 2009

§§§

A seguito del deposito di documenti da parte del Comune di Trento effettuato in data **24.3.2010 ai fini dell'udienza cautelare del 25.3.2010**, la ricorrente società Centro Riciclo Vedelago è venuta a conoscenza di atti in precedenza non conosciuti né conoscibili in quanto soggetto non espressamente in essi richiamato né destinatario di apposita comunicazione-notifica.

Pur avendo impugnato in sede di ricorso introduttivo tutti gli atti e provvedimenti conosciuti ai fini dell'impugnazione e resi noti o pubblicati unitamente al bando di gara, altri provvedimenti sono rimasti del tutto estranei alla ricorrente società che ne ha avuto conoscenza solo in occasione del deposito del 24.3.2010.

Per completezza dell'azione vengono qui impugnati, per quanto occorrer possa, atti e relazioni prodromiche alla già impugnata deliberazione della Giunta Provinciale n. 1730 del 18.8.2006, con la quale in via definitiva viene introdotto il sistema della termovalorizzazione come in effetti previsto nella relazione accompagnatoria del 2006 anch'essa conosciuta in data 24.3.2010.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

A tal proposito si osserva comunque che detta deliberazione della Giunta Provinciale n. 1739 del 18.8.2006 è stata tempestivamente impugnata dall'interveniente ad adiuvandum Nimby trentino onlus con ricorso al Presidente della Repubblica **tuttora pendente (doc. 9).**

Per tali provvedimenti tutti precedenti il già impugnato Studio di fattibilità e bando di gara vengono qui riproposti i motivi di censura già formulati nel ricorso introduttivo, osservando la tempestività di impugnazione da parte di società del tutto estranea agli atti e provvedimenti, avente sede in altra regione e che solo in sede di gara ed in sede di giudizio ha potuto conoscere atti altrimenti non conoscibili né conosciuti.

Ogni impugnazione precedente ed attuale va pertanto ritenuta tempestiva.

§§§

MOTIVI IN DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/18/CE DEL 31 MARZO 2004 RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI E IN VIA DERIVATA DELL'ART. 68 DEL D. LGS. 163/2006 "CODICE APPALTI" PER QUANTO ATTIENE ASPETTI DISCRIMINATORI, TUTELA AMBIENTALE ED IN TEMA DI CONCORRENZA PER GRAVE PRECLUSIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI IMPRESE CON POTENZIALITA' TECNOLOGICHE DIVERSE ED ALTERNATIVE A QUELLE UNIVOCAMENTE INDIVIDUATE IN VIA ESCLUSIVA NELLA FORMA DELLA COMBUSTIONE-INCENERIMENTO DEI RIFIUTI. VIOLAZIONE ARTT. 85, 86 E SS. TRATTATO CE, VIOLAZIONE ART. 97 E 41 COST., VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE D. LGS. 152/2006 ART. 179 E L. 241/90 E ART. 4 L.P. 23/92 PER

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

**DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED
ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, PER INCONGRUITÀ E MANIFESTA
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, PER MANIFESTA ILLOGICITÀ.**

Gli atti impugnati in sede di motivi aggiunti sono prodromici ad un bando di gara che la ricorrente società centro Riciclo Vedelago considera illegittimo. Il percorso segnato dai provvedimenti qui impugnati, relazioni illustrative e pareri anche del Consiglio delle Autonomie locali è infatti contrario ai principi di massima partecipazione ad una scelta che non può essere radicata all'interno del solo ed esclusivo metodo della combustione per termovalorizzazione e recupero di energia. Tale metodo infatti risulta in netto contrasto con quanto previsto dall'art. 68 del Codice Appalti D. Lgs. 163/2006 prevede che *“Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile **dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto** dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, **della tutela ambientale**”*. Nel caso di specie, in spregio alla compatibilità delle specifiche tecniche alla *“tutela ambientale”* quale speciale e prioritario parametro di riferimento previsto dall'art. 68 del D. Lgs 163/2006, è invece **imposto** il vincolo tecnico **del procedimento della combustione** secondo le *“Caratteristiche tecniche ampliamento e prestazioni attese indicate al punto 7 (da 7.1 a 7.28.2) dello SDF con evidente preclusione di partecipazione alla gara da parte di chi, come nel caso della società ricorrente, può proporre un'offerta innovativa di smaltimento dei rifiuti ma nella forma pulita del Riciclo totale e nel pieno rispetto delle Direttive europee che affidano priorità a questo metodo rispetto alle forme di combustione.*

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

§§§

2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 72 DEL TESTO UNICO SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 GENNAIO 1987, N. 1-41/LEGISL. , NONCHÉ PER QUANTO OCCORRER POSSA PER INCOMPETENZA ASSOLUTA DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE E CONSEGUENTE NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 21 SEPTIES L. 241/90 E L.P.23/92 .

Gli atti impugnati prodromici al bando di gara, al disciplinare ed allo Studio di fattibilità, già impugnati con il ricorso introduttivo, sono inficiati da nullità poiché emanati da un ente (Comune di Trento) privo di poteri e competenze. Con la L.P. 29 dicembre 2006 n. 11 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)*" è stato modificato infatti l'articolo 72 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che per la realizzazione dell'impianto **cessano di avere efficacia le posizioni e i rapporti giuridici costituiti in capo alla Provincia e trasferiti al Comune di Trento** a seguito del subentro avvenuto in applicazione del comma 7 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 nel testo previgente.

A seguito di tale novella, l'art. 72 del DPGP 1-41/Leg. 1987 al comma 2 prevede che "*Ove le suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la **gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico**, alle medesime provvedono **tutti i comuni o le comunità**, se costituite, **mediante convenzione tra loro**, all'interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua, tra l'altro, l'ente capofila, l'assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge*

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento.”

A sua volta il comma 7 bis dell’art. 72 prevede che **“Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell’impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune** con le modalità disciplinate dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali ovvero di lavori pubblici, ivi compreso il sistema della finanza di progetto. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento”. Pertanto oggi è previsto solo in via transitoria che sia il Comune di Trento a provvedere alle attività finalizzate alla costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico. Tale interpretazione è confermata anche dal parere espresso dal Servizio legislativo del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento che conferma il ruolo transitorio del Comune di Trento (comma 7 bis) e ferma restando la possibilità di un intervento sostitutivo della P.A.T. nell’ipotesi di cui all’art. 72, comma 5, secondo il quale *“Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni. La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008.”*

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Poiché ad oggi non risulta che la convenzione sia stata stipulata ed il termine del 31.12.2008 è ampiamente spirato, ciò comporta che la competenza all'indizione della gara pubblica sia necessariamente riferita alla P.A.T. e non al Comune di Trento, né risultano agli atti specifiche attribuzioni da parte della Giunta Provinciale anche in forma di mera conferma dei poteri in capo al Comune di Trento che, pertanto, ne è sprovvisto. Il bando di gara e atti presupposti e conseguenti sono perciò viziati da violazione di legge per violazione dell'art. 72 del Testo Unico sulla Tutela dell'Ambiente dagli Inquinamenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. , nonché per incompetenza assoluta tale da comportarne **la nullità** anche ai sensi dell'art. 21 *septies* della L. 241/90.

§§§

3) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 179 E SS. DEL D. LS. 152/2006 E VIOLAZIONE DELLA PRESUPPOSTA DIRETTIVA 2000/76/CE DIRETTIVA 2000/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 DICEMBRE 2000 SULL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI, NONCHE' VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2008/98/CE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, PER INCONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE, PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.

In modo del tutto incoerente e in manifesta violazione dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comma 2 secondo il quale il problema dello smaltimento dei rifiuti deve avvenire dando **priorità al riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere materia prima secondaria dai rifiuti**, gli atti qui impugnati tutti prodromici al bando di gara indetto dal Comune di Trento confluiscono nella decisione di realizzare un impianto

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili.

§§§

4) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 179 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO NELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E MANIFESTA ILLOGICITÀ, CON DETERMINAZIONE ARBITRARIA DEL QUANTITATIVO ANNUO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI DA AVVIARE ALL'INCENERIMENTO NELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Tutto il processo decisionale che - a partire dal "Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei Rifiuti", passando dallo "Studio di fattibilità del giugno 2009 per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento" e giungendo alla determinazione Dirigenziale 22.12.2009 e quindi al bando di gara - ha configurato la portata annua di incenerimento dell'impianto in esame:

a) appare irrimediabilmente viziato dalla sottovalutazione sistematica delle possibilità di raccolta differenziata, recupero e riciclo esistenti in Provincia di Trento e dal mancato esame approfondito di altre ipotesi meno impattanti e altre azioni di accompagnamento (incremento della raccolta differenziata, ecc.) prima di ricorrere all'opzione dell'incenerimento;

b) appare di conseguenza in contrasto con le disposizioni dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, comma 2, secondo cui "**2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni**

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia".

§§§

5) VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM. ED IN PARTICOLARE ART. 179, 181, ARTICOLI 184, COMMA 2, LETTERA B); 195, COMMA 2, LETTERA E); 198, COMMA 2, LETTERA G).

ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI E GRAVE INCONGRUENZA E TRAVISAMENTO.

Anche gli atti prodromici al bando qui impugnati sono illegittimi per violazione di legge perché in tutto o in parte confluiscono nel Terzo Aggiornamento dove è previsto che le almeno due linee di incenerimento di cui è dotato l'inceneritore possano essere utilizzate per l'incenerimento di rifiuti assimilabili agli urbani fino al quantitativo di 94.500 T/anno - in sostituzione di rifiuti smaltiti con la raccolta differenziata e comunque sempre entro il limite insuperabile di 103.000 T/anno totali - non esaminando però per tale quantitativo la possibilità di recupero e riciclaggio in osservanza delle norme vigenti.

Infatti anche ai rifiuti assimilabili agli urbani devono essere applicati i principi generali in materia di priorità nella gestione dei rifiuti, definiti soprattutto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Si veda in particolare l'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, secondo cui il riutilizzo ed il riciclo - e comunque il ricavo di materia prima secondaria - sono prioritari rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia:

"Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Per l'applicabilità del principio in questione anche ai rifiuti assimilabili agli urbani si vedano anche gli articoli seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e smi:

"Art. 181. Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero."; In tal senso anche gli articoli 184, comma 2, lettera b); 195, comma 2, lettera e); 198, comma 2, lettera g).

I provvedimenti dell'amministrazione mostrano inoltre - per l'aspetto qui esaminato - una **motivazione insufficiente ed incongrua, per di più in contraddizione** con altro precedente provvedimento che fa parte integrante del processo decisionale.

In nessuno degli atti impugnati è possibile verificare se e in che misura sull'eventuale quantitativo di 94.500 T/anno di rifiuti assimilabili agli urbani totali che potrebbe essere avviato all'incenerimento successivamente all'entrata in funzione dell'impianto - in caso di aumento della raccolta differenziata provinciale e quindi in caso di diminuzione del "combustibile" da incenerire - sia stata condotta un'analisi per curarne preventivamente il riciclaggio ed il recupero o indurre i produttori a curarne il riciclaggio ed il recupero in luogo del conferimento all'inceneritore.

La previsione di integrare il previsto quantitativo di rifiuti da avviare all'inceneritore (103.000 T/anno) con eventuali altre 94.500 T/anno di rifiuti assimilabili agli urbani sembra porsi inoltre **in palese contraddizione** con quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1730 di data 18 agosto 2006 recante approvazione del "Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei Rifiuti".

§§§

6) FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DEI DATI IN MATERIA DI RISCHIO SANITARIO A CARICO DELLA POPOLAZIONE. VIOLAZIONE ARTICOLI 3-TER, 178, 179,

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

180, 182, 206-BIS E 301 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I E VIOLAZIONE DELL'ART. 21, D.LGS. N. 228 DEL 18 MAGGIO 2001.

ECCESSO DI POTERE PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Gli atti qui impugnati non considerano la gravità di aspetti sanitari sottovalutati in tutto il percorso decisionale e dunque anche nei provvedimenti prodromici allo Studio di Fattibilità. Si tratta di una grave carenza istruttoria che influenza il risultato finale del procedimento di scelta della combustione con ogni deleteria conseguenza in tema di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Alla luce di tutto quanto precede e delle censure più sopra evidenziate

P.Q.M.

Per i suesposti motivi e per gli altri che si fa riserva di dedurre sulla base della documentazione che verrà avversariamente prodotta o acquisita, la ricorrente società **CENTRO RICICLO VEDELAGO**, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che codesto Ecc.mo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, *contrariis reiectis*, voglia

- a) **nel merito**, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e di conseguenza annullare e/o accertare la nullità dei provvedimenti impugnati viziati di incompetenza assoluta;
- b) con **risarcimento del danno ingiusto** e per perdita di chance in forma specifica o secondo entità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà stabilire e che potrà essere meglio specificato nel corso del giudizio.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

In ogni caso con tutte le consequenzialità di legge e con rifusione spese ed onorari, oltre Iva, CNA e 12,5% spese generali, nonché con rifusione del contributo unificato.

Si depositano:

- 1) deliberazione Giunta prov.le n. 5404 del 30.4.1993 -Copia piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
- 2) deliberazione Giunta prov.le n. 4526 del 9.5.1997 - Copia primo aggiornamento piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
- 3) Parere Agenzia Ambiente P:A.T. 30.4.1997 PROT. 876
- 4) Comune di Trento - Verbale Deliberazione n. 63 del 23.5.2000
- 5) Delibera Giunta provinciale n. 1974 del 9..8.2002 – Approvazione II aggiornamento del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, tutti atti propedeutici alla deliberazione della Giunta Prov.le n. 1730 del 18.8.2006 di approvazione del III aggiornamento, già impugnata con il ricorso introduttivo
- 6) Relazione per l’approvazione del Piano prov.le III Aggiornamento
- 7) Copia del parere del Consiglio delle Autonomia locali del 16.8.2006
- 8) Estratto della relazione provvisoria programmatica 2008-2010 e della “Relazione provvisoria programmatica 2009-2011” del Comune di Trento
- 9) Deliberazione Consiglio comunale n. 141 del 2009
- 10) Copia del parere del Consiglio delle Autonomie locali del 26 novembre 2009, tutti atti impugnati
- 11) Nimby trentino onlus - Lettera avv. Zancanella inoltro ricorso al Capo dello Stato avverso la deliberazione G. P. n. 1730 del 18.8.2006.

Contributo unificato già versato nell’importo di €2000 con il ricorso introduttivo

Trento, 21 aprile 2010

avv. Maria Cristina Osele

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza come in atto della **CENTRO RICICLO VEDELAGO srl**, con l'Avv. Maria Cristina Osele del Foro di Trento io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Trento ho notificato copia del suesteso ricorso conforme all'originale a

1) COMUNE DI TRENTO, nella persona del Sindaco in carica pro tempore, facendone consegna di copia alla Casa Municipale in Trento Via Belenzani, 19 ivi a mani di

2) COMUNE DI TRENTO, nella persona del Sindaco in carica pro tempore, facendone consegna di copia al domicilio eletto presso l'Avvocatura del Comune avv. Colpi e avv. Velia Leone, Via Calepina, 12 - 38122 Trento, ivi a mani di

3) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in persona del Presidente e legale rappresentante in carica *pro tempore*, facendone consegna di copia alla sede in 38122 Trento, Piazza Dante, 15 ivi a mani di

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

4) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in persona del Presidente e legale rappresentante in carica *pro tempore*, facendone consegna di copia presso l'Avvocatura della P.A.T. Avv. Pedrazzoli, avv. Fozzer e avv. Velia Leone, in 38122 Trento, Piazza Dante, 15 ivi a mani di

5) NIMBY TRENTINO ONLUS nella persona della sua Presidente legale rappresentante sign. Simonetta Gabrielli in carica *pro tempore*, facendone spedizione di copia alla sede in Località Roncafot, 13 38121 Trento

6) NIMBY TRENTINO ONLUS nella persona della sua Presidente legale rappresentante sign. Simonetta Gabrielli in carica *pro tempore*, facendone consegna di copia al domicilio eletto presso l'avv. Maria Cristina Osele nello studio legale in Trento Via Calepina 65, ivi a mani di

7) A2A SPA in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, facendone spedizione di copia ai sensi di legge alla sede in 25124 Brescia, Via Lamarmora 230